

Foglio Federale

Berna, 16 settembre 1965

Anno XLVIII

Volume II

N° 37

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — CCP 65-690

9298

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge sui provvedimenti di lotta contro le epizoozie

(Del 3 settembre 1965)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di legge sui provvedimenti per combattere le epizoozie.

A. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il patrimonio zootecnico ha avuto sempre notevole influenza sulle condizioni di vita delle popolazioni, in quanto importantissima fonte naturale d'alimenti. Da noi pure, esso rappresenta una parte ingente del patrimonio nazionale ed un fattore capitale dell'economia. La sua rilevanza, poi, risalta ancora meglio se, oltre a considerarlo dal punto di vista della formazione del reddito nazionale, lo si considera da quello dell'approvvigionamento del Paese; da questa veduta, infatti, esso appare d'estrema importanza, poichè i prodotti animali (proteine e grassi, segnatamente del latte, ricchi di vitamina A) formano l'irrinunciabile base dell'alimentazione. Il consumo di carne e prodotti carnei è andato continuamente aumentando nel corso degli ultimi vent'anni ed è passato, per abitante, dai 23,1 kg del 1945 ai 62,8 kg del 1963. Quanto al latte, il fabbisogno annuo per persona è valutato a 166 kg.

È quindi logico che ci si sforzi di portare il bestiame ad un grado ottimale di rendimento, curando, anzitutto, di mantenerlo in buona salute. I provvedimenti d'igiene veterinaria assumono pertanto, dal profilo economico, un'importanza capitale. In questo quadro, quelli rivolti alla lotta contro le epizoozie, principali insidie del patrimonio zootecnico, s'impongono con assoluta urgenza ed è facilmente comprensibile che lo Stato, già da lungo tempo, abbia avvertito il dovere d'intervenire per porli pienamente in atto. In Svizzera, quest'intervento era stato iniziato dai Cantoni, da soli o in gruppi basati su concordati intercantionali; tuttavia quest'organizzazione si rivelò presto viepiù insoddisfacente per le disparità e le lacune applicative, ovviamente insanabili fintanto che fosse mancata una direzione e un coordinamento centrale. Il ripetersi di massicce perdite cagionate da alcune epizoozie, finì poi per rendere crudamente evidente l'insufficienza del sistema, finchè l'imminenza del pericolo di reinfezione delle nostre mandre ad opera dell'agente della peste bovina (temutissimo a cagione dei 200 milioni di bovini periti in Europa nel Settecento) indusse le Camere federali a promulgare, l'8 febbraio 1872, la legge concernente le misure di polizia contro le epizoozie. Detta legge era fondata sull'articolo 59 della Costituzione del 1848, che recitava: « Le Autorità federali possono emanare ordini di polizia sanitaria in tempi di epidemia di pericolo generale ». L'esecuzione dei compiti riservati, dalla legge, allo Stato centrale, fu affidata al Dipartimento dell'agricoltura, con la consulenza tecnica del Commissario federale per le epizoozie, poscia, a contare dal 1914, all'Ufficio veterinario federale, come Divisione autonoma del Dipartimento dell'economia pubblica.

Le ripetute modificazioni, della legge e dei disposti esecutivi, intese a mantenere adeguato ed efficiente lo strumento legislativo, non riuscirono ad evitare ch'esso divenisse obsoleto, cosicchè apparve finalmente necessario rifonderlo interamente: v'erano nuove scoperte scientifiche, v'era l'esigenza d'un miglior risarcimento dei proprietari danneggiati, v'era la richiesta d'una codificazione sistematica dei diversi testi normativi, ecc. L'opera d'ammmodernamento presupponeva però un ampliamento delle competenze della Confederazione, cui si provvide mediante la revisione del pertinente disposto costituzionale (art. 69 della Cost. del 1874). Il nuovo testo, accettato nella votazione del 4 maggio 1913, è il seguente: « La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo o gli animali ». Quest'articolo consentì l'approntamento della nuova legge sulle epizoozie, prolata dalle Camere il 13 giugno 1917, entrata in vigore, con il regolamento esecutivo del 30 agosto 1920, il 1° gennaio 1921 e tutt'ora vigente (CS 9, 264, risp. 276). Da allora la legge è stata modificata ben sette volte, più volte ancora il regolamento, col risultato d'includere nell'ordinamento anti-epizootico le malattie seguenti:

- nel 1923, l'acariasi delle api;
- nel 1941, l'aborto epizootico da bacillo di Bang;

- nel 1947, la rogna bovina ;
- nel 1953, la mixomatosi dei conigli ;
- nel 1956, la brucellosi degli ovini e dei caprini ;
- nel 1961, la peste porcina africana (cfr. A XVI A 4 b) ;

Per contro gli articoli concernenti la pneumoenterite e il mal rossino dei maiali sono stati abrogati nel 1941, rispettivamente 1950.

Quanto alla tubercolosi, l'articolo 2 dichiarava applicabili i pertinenti disposti della legge, solo però fino alla promulgazione d'una legge speciale sulla lotta contro la tubercolosi bovina. Detta legge speciale fu emanata il 29 marzo 1950 (RU 1950, 1493) e la sua applicazione consentì d'eliminare completamente la malattia, cosicchè l'intero effettivo bovino svizzero poté essere dichiarato scevro da tubercolosi già alla fine del 1959. Occorse allora adeguare lo strumento legislativo alla nuova situazione, il che fu fatto con la nuova legge sulla lotta contro la tubercolosi dei bovini, emanata il 28 settembre 1962 (RU 1963, 189).

Ma venivano pur sempre apparendo lacune nella legislazione anti-epizootica, tanto che essa, sia nella sua struttura essenziale sia nella sua precettistica particolare, risulta ormai inadeguata al progresso della scienza e della prassi veterinaria nonchè a quello degli studi specialistici sulle epizoozie: mancano così le basi legali per un controllo dei prodotti immunobiologici di profilassi o terapia degli animali affetti da malattie infettive trasmissibili (risulterebbe pertanto arduo assai rendere responsabili le persone, che posseggono o manipolano microrganismi, dei danni eventualmente cagionati e magari ingentissimi); manca il fondamento per l'adozione di disposizioni sull'alpeggio e lo sverno, per il disciplinamento dell'attività degli ispettori degli apiari, per l'incremento degli impianti d'incinerazione delle carogne, per il sussidiamento dei servizi d'igiene zootecnica; mancano disposizioni per l'emanazione immediata di provvedimenti di lotta contro eventuali epizoozie «esotiche» che scoppiassero all'improvviso; manca il necessario adeguamento dello strumento legislativo alle condizioni nuove, le quali di per sé indurrebbero a sottoporre altre zoonosi, nonchè le epizoozie dei pesci, alle misure ufficiali di lotta ed a rendere più drastici i provvedimenti per la profilassi della peste porcina e della febbre aftosa. Per tutte queste ragioni, l'Ufficio veterinario federale formava il disegno, già alcun anni or sono, di sottoporre l'insieme della legislazione ad una revisione complessiva. Operando in connessione con gli istituti delle facoltà di veterinaria di Berna e di Zurigo, da un lato, e con le cerchie della prassi, dall'altro, l'Ufficio ha condotto all'uopo tutt'una serie di ricerche e di indagini intese a chiarire quanto possibile una materia tanto ardua.

L'8 marzo 1962, l'on. Kurzmeyer consigliere nazionale e, il 6 giugno dello stesso anno, il Consigliere agli Stati on. Clavadetscher proponevano delle mozioni chiedenti che la legge federale sulle epizoozie fosse riveduta

in modo da poter portare i sussidi federali, pagati per gli animali eliminati in seguito alla brucellosi, su tutto il territorio elvetico, al 90% del valore di stima. Le due mozioni sono state accettate nella forma del postulato. Il 3 giugno 1962, l'on. Consigliere agli Stati Buri postulava, egli pure, la rifu-sione della legge e l'adeguamento dei disposti esecutivi. Anche il postulato Buri fu adottato dal Consiglio degli Stati.

La revisione fu dunque avviata nel 1962 da una Commissione peritale, nominata dal Dipartimento dell'economia pubblica e composta del direttore dell'Ufficio veterinario federale (presidente), dei rappresentanti delle facoltà di veterinaria e di delegati dei veterinari cantonali e dei veterinari professionisti.

Si dovette innanzi tutto decidere se bastasse una revisione dell'ordinanza d'esecuzione o se occorresse procedere a una revisione parziale, o addirittura totale, della legge stessa. Orbene, l'esame del problema rivelò che una modifica dell'ordinanza non sarebbe risultata bastevole. Anzi, la Commissione venne nella persuasione che nemmeno un riadeguamento della legge del 1917 sarebbe bastato ad instaurare un disciplinamento chiaro e funzionale, stante l'ampiezza e l'incidenza dei correttivi che si rivelavano necessari.

Quanto ai tempi d'attuazione, la Commissione si convinse della necessità di tenerli quanto possibile brevi, la revisione essendo apparsa ai periti come assolutamente indifferibile ove non si volesse incorrere nella taccia di negligenza verso gli imperativi posti dalla cura della salute agli uomini e agli animali. La Commissione si pronunciò quindi per una urgente ricompi-lazione della legge e dell'ordinanza.

La nuova redazione lascia immutato lo spirito retto della legge, ma colma ogni lacuna e riordina sistematicamente la materia, traendone una strutturazione più perspicua e più chiaramente finalistica. L'impianto del nuovo testo è quello d'un ordinamento-quadro, da precisare via via, in fase applicativa, mediante ordinanza. Questa impostazione consentirà alla nuova legge, come è stato il caso della vecchia, di rimanere in vigore per diversi decenni.

La Commissione si è ispirata ai concetti direttivi seguenti:

1. Le misure antiepzootiche devono rispondere allo stato attuale della scienza e della prassi. La febbre aftosa e la peste porcina classica da virus, richiedendo particolare attenzione ;
2. La lotta contro le malattie delle api e del pollame va potenziata ;
3. Occorrono dei disposti legali affinché la lotta contro le zoonosi (cfr. il commento all'articolo 1, comma 4 a), quali le rickettsiosi, le leptospi-rosi, le ornitosi e le salmonellosi, possa essere condotta su basi ufficiali. Analogamente occorre approntare i fondamenti legali per rendere possibile la lotta contro le epizoozie dei pesci ;

4. L'Ufficio veterinario va posto in grado di prendere immediatamente i provvedimenti atti a prevenire l'insorgenza e la diffusione, nel Paese, di ogni nuova epizoozia ;
5. La legislazione deve prevedere i servizi d'igiene veterinaria ;
6. La costruzione d'impianti di distruzione delle carogne va incrementata.

Nei suoi lavori giusta queste direttive, la Commissione ha richiesto la collaborazione di specialisti ogniqualvolta le è stato necessario di abordare dei settori implicanti degli studi particolari, come quelli delle malattie delle api, o dei pesci, o del pollame.

Il disegno di massima è stato sottoposto ai veterinari cantonali il 30 luglio 1963. Nella conferenza del 13 dicembre dello stesso anno, i veterinari ebbero modo di presentare i propri pareri ed emendamenti, che sono stati poi presi in considerazione. Si giunse così al disegno emendato del 16 marzo 1964, il quale fu inviato ai Governi cantonali, ai veterinari cantonali ed agli enti interessati. Il progetto, rimaneggiato in seguito a questa procedura di consultazione, fu poi adottato, come disegno definitivo, dalla Commissione consultiva per la lotta contro le epizoozie, nella sua seduta dell'11 dicembre 1964.

B. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

I disposti del disegno richiedono alcuni commenti, che diamo qui di seguito secondo i differenti capitoli.

I. Designazione delle epizoozie

Articolo 1. È una delle colonne della legge; esso enumera nel *capoverso 1* le epizoozie che devono essere combattute sul piano ufficiale. L'elenco dato nel vecchio testo è stato completato. Da esso non abbiamo tolto nè la peste bovina nè la peripneumonia contagiosa dei bovini, ancorchè queste epizoozie non siano scoppiate dal 1871, rispettivamente dal 1896; abbiamo conservato nell'elenco anche la morva (malattia dei cavalli contagiosa per l'uomo) il cui ultimo caso fu registrato nel 1923. Considerando infatti l'enorme traffico attuale, facilitato e reso rapidissimo dai moderni mezzi di trasporto, la reintroduzione di queste malattie, molto diffuse in certe regioni e continenti, resta sempre possibile.

La peste suina da virus classico e quella da virus africano sono due malattie che conviene citare a parte. Nonostante la somiglianza dei loro nomi, queste sono due malattie completamente differenti, che devono essere combattute con mezzi diversi.

La peste suina da virus classico, che continua a causare gravi danni in Europa, fu il tema principale della prima conferenza che la Commissione permanente per l'Europa dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ha tenuto

a Vienna il 3 e il 4 ottobre 1962, sotto la presidenza del direttore dell'Ufficio veterinario federale. In generale, questa conferenza ha chiesto che le aziende colpite siano sottoposte a provvedimenti più severi abbinati ad una pratica più vasta di macellazione, come è d'uso nella profilassi dell'afra epizootica. In Inghilterra, paese in cui la peste suina infierisce da molti anni e che dall'agosto 1963 applica questo metodo, si sono avuti notevoli risultati. Il numero dei nuovi focolai d'infezione è diminuito da 1243 nel 1963 a circa 320 nel 1964. Gli Stati Uniti d'America si sforzano d'ottenere un miglioramento della situazione adottando un programma ufficiale di sradicamento del morbo, recentemente messo a punto. Il nostro paese non è sinora troppo duramente colpito da questa epizootia; tanto più dunque è opportuno ed agevole impostare una soluzione radicale del problema. Le difficoltà maggiori derivano dalla vendita delle carni provenienti da effettivi infetti ma ritenute adatte al consumo. Queste carni possono essere messe in commercio, per cui è già successo che l'epizootia venga trasmessa in questo modo dalla Svizzera orientale alla Svizzera centrale e persino dal Ticino alle regioni occidentali del paese.

Col decreto del Consiglio federale del 15 settembre 1961¹, la peste suina da virus africano è stata annoverata fra le epizootie da combattere sul piano ufficiale. Si trattava allora di un provvedimento preventivo, giudicato necessario dopo che l'epizootia ebbe causato, nella penisola iberica, danni catastrofici e di tale entità da minacciare tutto l'effettivo europeo, principalmente quello dei paesi vicini, fra i quali, in senso lato, può essere annoverato anche il nostro. I suini indigeni sono stati fortunatamente risparmiati fino ad oggi; questo però non fu il caso della Francia che nel maggio 1964 venne contaminata direttamente dalla Spagna. Contrariamente a quanto è accaduto in Portogallo ed in Spagna, le autorità veterinarie francesi sono riuscite, adottando provvedimenti draconiani, a jugulare l'epizootia in modo tale che già dal luglio 1964 non compare più alcun focolaio. Questa malattia estremamente virulenta infierisce tuttora nella penisola iberica; la minaccia quindi esiste sempre. Si sta pertanto studiando di mettere a punto, tra i differenti paesi europei, un sistema per debellare definitivamente la malattia. Comunque reputiamo che sia il caso di mantenere questa epizootia fra quelle che figurano nell'articolo 1, capoverso 1, affinché possiamo ordinare le disposizioni di profilassi che dovessero avverarsi necessarie.

Per quel che riguarda la peste aviaria, facciamo notare che essa appare ormai raramente nella forma classica. Ma una epizootia caratterizzata da sintomi analoghi, la pseudo-peste o «Newcastle-disease», ha preso molta più importanza sul piano mondiale e causa anch'essa danni notevoli.

Fra le speci animali che dobbiamo preservare dalle epizootie con provvedimenti ufficiali, le api occupano un posto particolare. Per meglio valutare

¹ RU 1961, 138.

l'importanza della profilassi delle epizoozie apiarie, non dobbiamo considerare unicamente il rendimento diretto delle api in produzione di miele e cera, (circa 15 milioni all'anno), bensì anche il loro rendimento indiretto come agenti impollinatori (valutabile sui 200 milioni all'anno). Il vigente regolamento prescrive che vengano resi noti i casi di acariasi, di peste americana e di peste europea e stabilisce anche certe disposizioni per la lotta contro queste malattie. La Confederazione contribuisce alle spese, ma solamente nel caso dell'acariasi, nonostante che le altre malattie causino anch'esse grandi danni. Poichè le ultime scoperte scientifiche permettono di scoprire e di combattere più facilmente queste malattie, è apparso ragionevole disporre, nel nuovo testo, che la Confederazione partecipi anche alle spese della loro profilassi, il che non comporterà oneri rilevanti.

Il termine «brucellosi» che figura nell'elenco delle epizoozie si applica a tutte le malattie causate da un agente patogeno del gruppo «Brucella». La più nota è la così detta «brucella abortus», agente della brucellosi bovina, il cui debellamento è regolato da un particolare decreto del Consiglio federale. Gli sforzi considerevoli intrapresi per lottare contro questa malattia hanno permesso di ottenere, dopo una dozzina d'anni, e cioè alla fine del 1963, il risanamento completo dell'effettivo bovino svizzero. Ciononostante, è indispensabile che le mandre siano sottoposte ad un regolare controllo per poter scoprire e distruggere in tempo ogni nuovo focolaio d'infezione; la legislazione deve prevederlo. È quindi opportuno annoverare la malattia di Bang nella nuova legge. La lotta contro la brucellosi degli ovini e dei caprini, causata dalla «brucella melitensis», è oggetto di un decreto speciale del Consiglio federale del 3 febbraio 1956¹. Ci sembra adatto, per le stesse ragioni portate per la brucellosi dei bovini, menzionare questa malattia nella nuova legge. Un altro agente della stessa specie detto «brucella suis», che colpisce i suini, ma che non infierisce al momento in Svizzera, è pure compreso nelle «brucellosi».

In seguito a lunghe discussioni, la commissione peritale ha accettato l'idea, suggerita da differenti cerchie, di menzionare nella nuova legge la tubercolosi, cui era stata dedicata la legge speciale del 28 settembre 1962. Considerando infatti che la nuova legge è destinata a rimanere a lungo in vigore e che essa è imposta in modo tale da conglobare tutte le epizoozie, sarebbe illogico mantenere parallelamente in vigore una legge speciale per una sola malattia. Dopo cinque anni da quando la tubercolosi è stata debellata, niente più si oppone, materialmente, a che questa malattia venga inclusa nella legge sulle epizoozie.

Il capoverso 2 riprende una disposizione della legge attuale, con la sola differenza dell'inclusione del testo costituzionale (art. 69) «... malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna ...», qui recepito

¹ RU 1956, 138.

per permettere al Consiglio federale di prendere provvedimenti di lotta anche contro altre malattie non espressamente elencate.

Il *capoverso 3* autorizza l'Ufficio veterinario, in collaborazione con il Dipartimento dell'economia pubblica, ad intervenire prontamente allorché vi sia pericolo imminente d'introduzione di una epizoozia o scoppi all'improvviso una nuova epizoozia nel paese. Tuttavia esiste anche oggi il timore che le epizoozie che infieriscono nei paesi molto lontani possano introdursi in Svizzera. Solamente la rapida soppressione dei focolai impedirà allora che ne derivino gravi danni. Da questo profilo, il regolamento attuale appare troppo complicato. Già nel 1960, l'ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi ha raccomandato alle amministrazioni veterinarie di applicare queste disposizioni; ha insistito parecchio su questa questione all'epoca della conferenza che la sua commissione permanente per l'Europa ha tenuto a Lisbona nel 1963.

Si tratta di prevenire l'introduzione di una nuova epizoozia attraverso l'importazione od il transito di animali (ad esempio l'introduzione della tularemia, una epizoozia delle lepri ancora sconosciuta da noi, che può essere trasmessa all'uomo con conseguenze gravi, talvolta anche mortali), per cui può essere sufficiente il divieto di importazione o di transito. Questo provvedimento può in effetti essere ordinato a seconda della situazione sanitaria del paese d'origine e a seconda dei casi. All'occorrenza, non può naturalmente essere oggetto delle disposizioni che il Consiglio federale deve prendere.

Il *capoverso 4, lettera a*, enumera una serie di malattie appartenenti alle zoonosi, ossia al gruppo delle malattie trasmissibili all'uomo. Queste malattie contagiose hanno in comune di non entrare nello schema della lotta contro le epizoozie, pur nuocendo alla nostra economia nazionale e pur mettendo a serio pericolo la salute umana. Ognuna di esse soddisfa incontestabilmente uno o l'altro dei criteri dell'articolo 69 della Costituzione. Le ricerche fatte in questi ultimi dieci anni nel campo della medicina umana e della medicina veterinaria hanno messo in primo piano le zoonosi, che appaiono molto più spesso di quanto originariamente si credesse. La Confederazione quindi se ne deve occupare. Teniamo a rilevare che, considerata la natura e i caratteri di questo gruppo di malattie, una profilassi efficace presuppone una cooperazione stretta fra medicina umana e veterinaria.

Nonostante i rapidi progressi registrati nella lotta contro la brucellosi dei bovini, il numero degli aborti non è diminuito come ci si aspettava, in questi ultimi anni. È per questa ragione che l'Ufficio veterinario ha condotto attenti esami sull'eziologia dei casi abortivi non ancora chiariti. In tal modo esso rispondeva al postulato Zeller adottato dal Consiglio nazionale l'8 marzo 1961. Con la collaborazione delle facoltà di medicina veterinaria di Berna e di Zurigo, e con quella dei veterinari professionisti, fu riconosciuto che la rickettsiosi e la leptospirosi provocano qua e là degli aborti assunti forma epizootica nelle mandrie bovine.

La rickettsiosi, chiamata anche febbre Q dal luogo dove essa fu reperta la prima volta, ossia da Queensland in Australia, ha raggiunto una notevole importanza; essa è riconosciuta sul piano mondiale come epidemia. Il suo agente (rickettsia o coxiella burneti) infetta principalmente i bovini, i montoni e le capre per inalazione, per contatto diretto, o anche per opera di vettori (specie le zecche che, vivendo da parassiti del bestiame, liberano la coxiella burneti con gli escrementi). Gli animali parassitati eliminano l'agente morboso attraverso il latte, attraverso gli escreti ed anche attraverso gli organi genitali. Sovente, quando non sopravvenga l'aborto, la malattia evolve senza sintomi visibili. La principale fonte d'infezione per l'uomo è l'animale. L'uomo può contrarre la malattia respirando polveri contenenti rickettsie (il vello dei montoni ne è sovente impregnato) e bevendo latte crudo. La malattia si manifesta nell'uomo sotto forma di attacchi influenzali più o meno gravi e con affezioni polmonari febbrili; può anche avere delle conseguenze mortali. È importante rilevare come la coxiella burneti possa essere eliminata per molto tempo attraverso il latte degli animali infetti. La diagnosi dell'infezione è relativamente semplice e poco gravosa se si procede all'esame del latte per mezzo d'un reattivo specifico utilizzando la capillarità. Gli esami condotti da Hess e Brecht ci danno un'informazione valevole per il grado d'infezione delle nostre vacche da latte. In una mandria di 74 capi che forniscono latte speciale, vi erano 18 capi che eliminavano germi patogeni e 3 dei 4 vaccari risultavano contagiati. In una azienda di 57 animali, fra i quali 13 eliminavano germi, 7 persone sulle 12 sottoposte al controllo avevano contratto le rickettsiosi. Risultati positivi sono stati registrati nell'1,6 per cento delle 5158 mandrie controllate nell'istituto di batteriologia veterinaria di Zurigo (Prof. Hess). Nei greggi di montoni, che si devono considerare come il serbatoio della rickettsiosi, il tasso è sensibilmente superiore. Provvedimenti di polizia delle epizoozie si impongono di conseguenza per debellare questa infezione.

La leptospirosi inizialmente era considerata una malattia esclusivamente umana, per cui gli animali che trasmettevano leptospire erano considerati unicamente come fonte d'infezione per l'uomo. Vi sono numerosi generi di spire: le più conosciute sono quelle che provocano la malattia di Weil (febbre gialla contagiosa) o la malattia dei porcai. Ora si sa che gli animali domestici non sono solamente dei portatori di leptospire, ma essi possono contrarre la malattia, ragione per cui la malattia ha preso maggior importanza, tanto per la medicina veterinaria come per l'economia pubblica. Gli aborti bovini o suini hanno un ruolo importante in materia di polizia delle epizoozie. Gli animali infetti eliminano numerose leptospire attraverso le urine, per parecchi mesi, ed anche per parecchi anni nel caso dei porci. Le ricerche effettuate da Bürki nell'Oberland bernese hanno dimostrato che i porci infettati da «*L. pomona*» possono originare contaminazioni per i bovini che abortiscono durante l'alpeggiatura. Gli esami praticati dallo stesso autore nel corso di questi quattro ultimi anni su 1287 bovini abortenti

hanno dimostrato che in 129 casi (10%) la leptospirosi poteva essere assunta come causa.

L'ornitosi e la psittacosi (malattia dei pappagalli) sono dovute ad un virus che si riscontra negli uccelli delle più diverse speci. Per gli psittacidi (pappagalli, platicerchi, are, ecc.) si parla di psittacosi mentre si designa come ornitosi la stessa malattia che colpisce gli altri generi d'uccelli. L'infezione umana, che deriva sempre da uccelli malati, si manifesta come grave polmonite il cui esito può a volte essere letale. L'uomo non trasmette la malattia ad un altro uomo. Il controllo sierologico del sangue prelevato dagli uccelli importati si pratica dal 1963 regolarmente dalle facoltà di medicina veterinaria di Berna (Prof. Fey) e di Zurigo (Prof. Hess); per i soli esami praticati a Zurigo su 405 campioni di sangue, si sono avute reazioni positive nel 14,5 per cento dei casi. L'esame delle carogne di 153 pappagalli importati hanno persino rilevato un tasso d'infezione nel 37,2 per cento. Dal marzo 1961 al settembre 1964, 388 piccioni catturati nelle città di Zurigo, Aarau, Winterthur, Coira, Lugano, Basilea e Lucerna sono stati esaminati da Ehrsam all'istituto batteriologico veterinario di Zurigo allo scopo di diagnosticare l'ornitosi; nel 47 per cento dei casi, il risultato fu positivo. L'infezione è anche stata repertata in molte piccionaie, due delle quali dell'esercito.

Col nome di salmonelle, si designa una specie di batteri intestinali che comprende parecchie centinaia di tipi differenti. Oltre gli agenti del tifo ne fanno parte numerosi microrganismi che sovente originano avvelenamenti alimentari più o meno gravi, accompagnati da affezioni acute dello stomaco e dell'intestino, diarree, indisposizioni, vomiti e spesso anche febbre. Le persone e gli animali possono essere infettati dalle salmonelle o addirittura eliminare questi germi senza essere visibilmente malati. Le fonti principali di contagio sono: gli escrementi dei malati o delle persone convalescenti o di quelle che sono portatrici di bacilli pur sembrando esteriormente sane; la carne degli animali malati; gli escrementi degli animali domestici, dei topi, dei sorci; le uova delle anitre e delle oche; la farina di uovo, ecc. Ne segue che la contaminazione dell'uomo avviene quasi esclusivamente per ingestione di alimenti provenienti da animali infetti e contaminati secondariamente, come, ad esempio, le carni e i preparati carnei, i piatti cucinati con uova di oche o di anitre, il latte e i prodotti del latte, ecc. Alcuni casi di intossicazione da carne sopravvenuti in Svizzera sono stati portati a conoscenza del pubblico durante l'autunno del 1964: erano dovuti alla presenza di salmonelle nella carne, nelle salsicce da spalmare e nel latte. Le salmonellosi animali sembrano diffondersi anche nel nostro paese. Esse possono causare gravi danni nelle fattorie che allevano vitelli e porci e rovinare le aziende di ingrasso. Occorre in primo luogo isolare e tenere sotto controllo i casi clinicamente manifesti, onde ridurre i rischi di contaminazione generale, foriera di repentine intossicazioni alimentari. Aggiungansi i provvedimenti puramente veterinari che mirano a ridurre il numero delle

perdite degli animali. La profilassi delle malattie da salmonelle animali — la forte diffusione dei germi non permette ormai più di pensare ad uno sradicamento — e di conseguenza la protezione dell'uomo contro una malattia la cui origine è sempre animale, sono di urgente necessità.

L'importanza delle quattro malattie suddette, che richiedono disposizioni di polizia delle epizoozie estremamente diversificate ed inabituale, ci hanno indotto a dedicare loro un paragrafo particolare nella legge.

La lett. b del cpv. 4 nomina due malattie che occupano un posto particolare. La profilassi dell'estro bovino, attualmente oggetto dell'ordinanza del Consiglio federale dell'11 febbraio 1944¹, deve ricevere una base sicura nella legge. I danni causati alle pelli dalla larva dell'ipoderma bovis, si aggirano ancora annualmente sul mezzo milione di franchi. I prodotti messi recentemente a punto per lottare contro questo parassita sono stati sperimentati dall'Ufficio veterinario federale su alcune migliaia di animali ed hanno dato ottimi risultati; quando il loro uso sarà reso obbligatorio ovunque, ci si può attendere una rapida diminuzione delle perdite. L'ordinanza in vigore prevede una ripartizione anomala dei costi: le sovvenzioni federali sono infatti vincolate alla condizione che i gruppi interessati assumano una parte notevole delle spese. Per la nuova legge noi proponiamo di abbandonare questo sistema e di regolare la partecipazione della Confederazione nel limite dei tassi applicati agli altri provvedimenti di lotta. Questo ci sembra tanto più indicato in quanto la Commissione svizzera per il miglioramento dei cuoi e delle pelli, che rappresenta i gruppi interessati, dipende esclusivamente dai contributi volontari e per questa ragione si trova costantemente in difficoltà finanziarie. Come organo tecnico, essa deve tuttavia continuare a collaborare nella lotta.

I pareri degli esperti contrastano fortemente fra di loro per quel che riguarda l'efficacia della lotta contro la rogna nella forma in cui si presenta attualmente. È certo però che la rogna deve essere combattuta con provvedimenti ufficiali sia per i montoni, sia eventualmente per il bestiame bovino. La lotta deve tuttavia essere impostata su basi nuove.

La lett. c. del cpv. 4 costituisce un'innovazione nella legge essendo essa in rapporto con la lotta contro le malattie dei pesci. Fra queste, particolarmente importanti, l'edema renale contagioso, la lenta degenerazione del fegato delle trote arcobaleno, la dischinesia degli avannotti e la foruncolosi dei salmoni, epizoozie queste che possono essere sistematicamente combattute, essendo oggi conosciute e diagnosticabili. Le tre malattie possono causare danni per migliaia di franchi. L'importazione dei pesciolini ha un ruolo determinante nella propagazione delle malattie. Non sarebbe dunque ingiustificato, per proteggere la piscicoltura indigena nella lotta contro le principali malattie

¹ CS 9, 356.

dei pesci, di usare una parte delle somme percepite come tasse per le visite veterinarie di frontiera. Le particolarità di questa specie animale, che determinano anche i mezzi da applicare alla profilassi delle malattie onde essa può essere colpita, ci son sembrate giustificare l'inserzione di un comma particolare.

Le cerchie agricole e quelle del commercio del bestiame e delle carni avevano domandato che la profilassi della cisticercosi fosse prevista dalla legge. S'è dovuto però rinunciare a dar seguito a questa istanza, per le seguenti ragioni:

Ai termini dell'articolo 69 della Costituzione, possono essere combattute sul piano ufficiale solo quelle malattie animali che risultano trasmissibili, o largamente diffuse o di natura maligna. Orbene è dubbio che la cisticercosi del bue sia una malattia effettivamente animale: il bovino, ospite secondario, non è portatore del parassita dell'uomo se non nel suo stadio intermedio e, conseguentemente, non presenta segni morbosi di qualsiasi forma nè soffre nel suo sviluppo.

Per quanto riguarda la trasmissibilità, si deve ammettere che la legge intende in primo luogo la trasmissione diretta ad altri animali e solo secondariamente la trasmissione all'uomo. Ma la trasmissione dei cisticerchi da un animale all'altro è impossibile, dal momento che il loro ciclo evolutivo dipende dall'ospitazione da parte dell'uomo del parassita adulto.

Si può valutare il grado di diffusione della cisticercosi consultando i rapporti di mattazione. Il numero delle carogne che rivelano la presenza di cisticerchi viventi o morti è in Svizzera, come negli altri paesi, sensibilmente più elevato che nel passato. Il criterio « di natura maligna » non è evidentemente adempito per quel che riguarda la cisticercosi del bue; sarà compito della medicina umana stabilire se questa parassitosi dell'uomo possa essere designata in generale come di natura maligna.

Non si deve dimenticare che le disposizioni di polizia epizootica ai sensi della legge implicano di massima una situazione di partenza tale che questi provvedimenti sembrino essere necessari al fine di ottenere risultati soddisfacenti. Una malattia animale o qualsiasi altra noxa da combattere nell'ambito della polizia epizootica deve per lo meno essere reperibile sull'animale vivente, in modo che le disposizioni necessarie possano essere prese verso l'animale stesso o un gruppo di animali della stessa specie. È però impossibile riconoscere gli animali affetti da cisticercosi ricorrendo ai mezzi attualmente a disposizione, cioè ai metodi clinici, sierologici, allergici o altri. La cisticercosi ha una evoluzione asintomatica e non può essere reperta se non in seguito all'uccisione degli animali.

Da queste considerazioni discende che non si può inserire nella legge alcuna disposizione che permetta di combattere la cisticercosi.

Gli esperti di ogni paese si sono accordati a riconoscere che la profilassi efficace della cisticercosi bovina, rispettivamente della parassitosi umana

dovuta alla tenia, è possibile solo se si scoprono e si curano i portatori del parassita e se si impedisce che le sue uova abbiano ad inquinare i foraggi. Orbene, tali disposizioni travalicano di molto l'ambito della polizia epizootica. Esse s'estendono a concernere l'ispezione delle carni, l'igiene pubblica, la protezione delle acque e l'agricoltura.

La cisticercosi si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, sia in Svizzera che all'estero; l'ufficio veterinario ha perciò prescritto nelle istruzioni per gli ispettori delle carni, del 1° settembre 1962, che le carni trovate infette da cisticercosi nel corso dell'ispezione devono essere sottoposte ad un controllo più severo. Queste disposizioni, applicate coscienziosamente in tutto il paese, mirano alla distruzione dei cisticerchi e, anche, alla rottura del ciclo dello sviluppo della tenia. Gli ispettori devono sottoporre le carogne ad un controllo più attento allo scopo di scoprire i cisticerchi che vi si potessero trovare. Essi devono inoltre sottometerle ad un controllo più oculato e ad un trattamento più rigoroso comportante il congelamento dei corpi per parecchi giorni dopo resecazione e decontaminazione degli organi o delle parti colpiti. Questo procedimento comporta tuttavia un danno che, principalmente a seguito del pregiudizio alla vendita, come anche a causa delle spese di congelamento ed altro, risulta di 0,5 a 1 franco per kg di peso morto, a seconda della categoria degli animali e della destinazione della carne. A nostro giudizio, la questione di chi debba imporre il trattamento e di chi debba sopportarne il danno, involge essenzialmente un principio di diritto privato.

Queste disposizioni in materia d'igiene delle carni rappresentano l'unico contributo possibile della medicina veterinaria nella lotta contro il parassita in questione.

II. Organizzazione

L'organizzazione prevista negli *articoli da 2 a 7* non apporta alcuna innovazione essenziale: essa lascia ai Cantoni la cura di organizzare il servizio di polizia delle epizoozie, ciò che ha dato sinora buoni risultati. Considerando l'importanza delle malattie delle api, l'articolo 4 propone la designazione di ispettori degli apiai: nella pratica, tale disposizione è già oggi adempiuta.

Parimente già entrata nelle abitudini, sebbene non sia sancita nella legge, è la designazione di uno scorticatore (art. 5). Per garantire uniformità nella lotta contro le epizoozie, è opportuno che la Confederazione determini taluni principi circa gli obblighi e le competenze degli organi cantonali. Quanto alle competenze, esse possono essere soltanto di natura tecnica. Quelle riconosciute nell'articolo 7 sono assolutamente necessarie per consentire al funzionario di controllare sul posto l'esecuzione dei provvedimenti.

III. Provvedimenti di lotta

Gli *articoli da 8 a 11* stabiliscono le basi per la lotta contro le epizoozie. L'*articolo 9* costituisce il pilastro dei provvedimenti antiepzootici. I numeri da 1 a 6 sanciscono i provvedimenti conservativi che sono stati già applicati con successo a tutta una serie di epizoozie. Per contro, il numero 7 propone un provvedimento nuovo, di natura essenzialmente profilattica, da applicare nel caso di tubercolosi, di brucellosi, di zoonosi e nell'ambito dei servizi d'igiene veterinaria. Il numero 8 obbliga il detentore di animali a collaborare gratuitamente nella lotta contro le epizoozie, qualora i suoi effettivi siano colpiti. La cooperazione delle imprese di trasporto (n. 9) non ha mai incontrato alcuna difficoltà, sebbene mancasse una disposizione di legge.

IV. Disposizioni concernenti il traffico di animali, materie animali e altri oggetti

Gli *articoli da 12 a 17* sanciscono le norme per il traffico degli animali: non è apportata alcuna modificazione essenziale rispetto alla legislazione vigente.

Nell'*articolo 14*, si parla per la prima volta di «lasciapassare», termine destinato a sostituire quello di «fede di sanità» usato sinora. Infatti, il termine «fede di sanità» ha sempre suscitato false interpretazioni: l'acquirente di un animale poteva scorgere in tale certificato una specie di garanzia che l'animale comperato, provvisto di una «fede di sanità», fosse effettivamente sano. In realtà, il certificato serve soltanto ad accertare che l'animale proviene da una mandra non assoggettata a divieti per causa di una malattia epizootica, onde può circolare senza rischio di trasmettere una siffatta malattia. Siamo, pertanto, convinti che il termine «lasciapassare» adempie meglio la funzione di tale atto.

Le cerchie professionali hanno lungamente discusso se i trasferimenti di animali della specie equina debbano essere ancora sottoposti al controllo di polizia delle epizoozie. Contro un controllo sta il fatto che nessun caso di morva, la più importante malattia equina assoggettata alla dichiarazione obbligatoria, è stato registrato nella Svizzera da oltre 40 anni. Tuttavia, è sempre possibile che la morva ricompaia improvvisamente o che un'altra epizoozia dei cavalli (ad es. la peste equina africana) sia introdotta nel paese, rendendo necessario e utile il controllo. C'è poi da temere che, secondo le circostanze, si cerchi di sopprimere il controllo del traffico anche per animali di altre specie, alleviamento per nulla auspicabile. Condividendo l'opinione della maggioranza dei Cantoni, manteniamo, pertanto, l'ordinamento vigente.

Il capoverso 2 dell'articolo prevede derogazioni per gli animali trasferiti temporaneamente in un altro circondario d'ispezione, ad esempio per pa-

scolare o per consumare foraggio, come anche per gli animali condotti in un altro circondario per lavorare, essere coperti, subire una cura veterinaria o partecipare a un concorso ippico o a una mostra locale, quando lo spostamento avviene su strada, con guida a mano o mediante un veicolo. Come mostra locale, è intesa la tassazione degli animali iscritti nel libro genealogico, effettuata ogni anno da periti dell'allevamento del bestiame.

In virtù dell'*articolo 17*, gli animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina possono essere trasportati per ferrovia o per battello soltanto se sono provvisti di un lasciapassare o d'una carta di passo nel senso dell'*articolo 26*: l'unica eccezione è per i cavalli militari.

Necessaria dal profilo della polizia delle epizoozie è, secondo l'*articolo 18*, la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati e sulle esposizioni di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina. Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la facoltà di estendere il provvedimento ad animali di altre specie, in quanto costituiscano un pericolo di trasmissione di epizoozie: così, ad esempio, in occasione di mercati o esposizioni di cani, conigli o volatili.

La legge attuale non contiene alcuna norma che permetta di emanare disposizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio e lo svernamento: l'*articolo 19* colma la lacuna.

Conformemente all'*articolo 21*, che si occupa del divieto del commercio ambulante di animali, proibito è anche il commercio ambulante di volatili.

Il passaggio di mandre ambulanti rimarrà lecito, sebbene le difficoltà crescano per l'opposizione manifestata dai contadini del piano. È prevedibile che dovranno intervenire talune modificazioni.

Va da sè che la salita all'alpe, d'estate, non è considerata come un passaggio di mandre ambulanti nel senso della legge.

Nell'*articolo 22*, si parla per la prima volta di prescrizioni di «polizia sanitaria» mentre prima si ricorre sempre all'espressione misure di «polizia delle epizoozie». Il termine è stato scelto volutamente per esprimere che, nel caso, si tratta di prescrizioni oltre il campo d'applicazione relativamente limitato della polizia delle epizoozie e che tali prescrizioni possono estendersi anche a settori dell'igiene degli animali e della carne, eventualmente della medicina umana.

Articolo 24. Sinora non è possibile sottoporre gli animali di esportazione a un controllo di polizia delle epizoozie. Tuttavia, talune convenzioni con altri paesi ci obbligano a siffatti controlli. L'*articolo 4* della convenzione veterinaria conclusa con l'Italia il 2 febbraio 1956 (RU 1958, 167) richiede da parte nostra certificati concernenti lo stato di salute degli animali esportati: orbene, tali certificati possono essere rilasciati soltanto sulla base di controlli veterinari. Anche la convenzione veterinaria conclusa con la Romania il 28 febbraio 1964 (RU 1965, 724) impone un esame veterinario prima

dell'esportazione. Questi controlli all'esportazione sono parimente utili per la profilassi delle epizoozie nell'interno del paese, perchè i risultati degli esami permettono, qualora sia costatata la brucellosi, la tubercolosi, ecc., di trarre conclusioni importanti quanto allo stato sanitario delle mandre d'origine, che allora sono sottoposte a un minuzioso esame veterinario. In tal modo, è possibile scoprire rapidamente focolai di contagio rimasti sconosciuti ed eliminarli. Per siffatto motivo, l'articolo prevede che il Consiglio federale stabilisce le condizioni non soltanto per l'importazione e il transito ma anche per l'esportazione. Di grande interesse pratico è che l'Ufficio veterinario sia competente a designare i posti d'importazione e di esportazione. Esso deve, inoltre, essere autorizzato a limitare o a vietare le importazioni e le esportazioni secondo le condizioni di polizia sanitaria del momento. Ciò è tanto più importante, in quanto spesso le decisioni vanno prese entro poche ore.

Quanto ai prodotti immunobiologici, la competenza dell'Ufficio veterinario è usata, di regola, soltanto per le importazioni, dato che le esportazioni e il transito non influiscono sulla lotta antiepzootica.

Articolo 25. Nell'applicazione pratica di questa prescrizione, va da sè, come sinora, che, qualora l'animale debba essere respinto, si prenderà dapprima contatto con le autorità veterinarie del paese di origine per intendersi circa il viaggio di ritorno o la immediata macellazione sul posto.

Articolo 27. L'ordinamento attuale non soddisfa. Esiste tutta una serie di sieri e vaccini per malattie animali, alla cui profilassi lo Stato non deve però partecipare.

Tuttavia, questi prodotti possono, secondo il modo di preparazione, trasmettere malattie infettive combattute dallo Stato. Inoltre, un controllo ufficiale dei sieri e dei vaccini può permettere di evitare l'uso di prodotti insufficienti o inadeguati e, pertanto, di controbattere indirettamente l'estensione di malattie animali, che, altrimenti, dovrebbero essere combattute mediante provvedimenti statali. Di conseguenza, l'articolo vuol consentire di estendere i controlli d'inocuità e, se possibile, di efficacia a tutti i prodotti immunobiologici.

Il capoverso 4 dell'articolo prevede una responsabilità causale per gli istituti pubblici e privati e per le persone che detengono microrganismi patogeni (es. il bacillo della tubercolosi, il virus della febbre aftosa, il virus della rabbia) o che lavorano con essi. Giova ricordare che la mixomatosi dei conigli è stata introdotta nel 1952 in Francia da un medico che, con il virus, voleva sterminare tutti i conigli selvatici nella sua proprietà. Conseguenza di questo atto è stata la propagazione del contagio nell'intera Europa, con i relativi danni.

L'articolo 30, capoverso 2, ha per scopo di conferire agli organi di polizia delle epizoozie la possibilità di prendere, in talune circostanze (ad es. nei casi di febbre aftosa), provvedimenti contro la diffusione passiva di epizoozie attraverso i cani e i gatti.

V. Prestazioni dei Cantoni e della Confederazione alle spese di lotta contro le epizoozie

Articolo 31. Il principio, secondo cui il Cantone ove si trovano gli animali assegna indennità nel caso della loro perdita, è mantenuto. La stessa norma vale per le spese di lotta, ciò che attualmente è sancito nel regolamento di esecuzione ma non nella legge.

Articolo 32. Una prassi per quanto possibile uniforme nell'assegnazione delle indennità da parte dei Cantoni influisce positivamente sulla lotta contro le epizoozie. Il capoverso 1, numero 1, si riferisce alla perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti prima di una diagnosi veterinaria: è, tuttavia, necessario stabilire, a posteriori, una delle malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 1 a 11. In questo gruppo è inserita anche la peste suina classica, poichè la sua diagnosi non può, per lo più, essere stabilita con certezza nei primi casi e sarebbe allora ingiusto rifiutare l'indennità per il motivo che l'accertamento sicuro avviene soltanto successivamente. Tale procedura comporta parimente il vantaggio che il proprietario ha interesse ad annunciare la malattia già alle prime perdite per non frustrarsi il diritto alle indennità. Inoltre, l'annuncio tempestivo di una malattia epizootica permette agli organi di polizia delle epizoozie di intervenire in modo da evitare una maggiore diffusione e, di conseguenza, danni elevati.

Il numero 2 estende l'obbligo della indennità a tutte le diciotto epizoozie menzionate nell'articolo 1, qualora gli animali ammalati soccombano o debbano essere abbattuti in seguito a una cura ordinata dall'autorità.

Giusta il numero 3, l'indennità deve essere pagata per tutti gli animali che furono macellati o abbattuti su ordine dell'autorità, siano essi stati sani o ammalati o esposti al pericolo dell'infezione.

Il numero 4 cita i casi di indennità per perdite sopravvenute in seguito a vaccinazioni preventive, prelievi di campioni di sangue, ecc.: è chiaro che il rapporto causale va provato.

Con il capoverso 3 è soddisfatta una richiesta giustificata, posta già da tempo. Ricordiamo, a questo proposito, i grandi mercati di tori a Zugo e a Ostermundigen, dove sono presentati animali provenienti da una vasta zona: non si può ragionevolmente pretendere dal Cantone, nel cui territorio ha luogo il mercato, che assuma a suo carico le spese per animali di altri Cantoni.

L'articolo 33 dispone che i Cantoni sono autorizzati ad estendere alle malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 12 a 18, le indennità per la perdita di animali secondo l'articolo 32, capoverso 1, numero 1. Fra le dette malattie, si pensa soprattutto alla peste e alla pseudopeste avarie. È evidente che un Cantone ha, inoltre, la facoltà di assegnare l'in-

dennità per perdite dovute a malattie che non sono menzionate nell'articolo 1: in tale caso, esso non può, però, aspettarsi sussidi federali.

Nel capoverso 2 è consentita ai Cantoni la possibilità di versare indennità per la perdita di animali che si trovano in alpeggio all'estero, in quanto il proprietario abbia domicilio nella Svizzera e l'animale sia stato macellato o abbattuto per ordine dell'autorità: come noto, migliaia di bovini di Svizzera trascorrono l'estate negli alpi di Francia.

L'articolo 34, capoverso 2, stabilisce che nessuna indennità è dovuta per i cani, i gatti, la selvaggina, gli animali esotici e gli animali di poco valore. Tenere animali esotici, per i quali intendiamo tutti quelli non viventi allo stato naturale nel nostro paese, significa soddisfare una fantasia, onde non si può attingere al denaro pubblico quando tali animali vanno persi in seguito a una epizoozia. La nozione «animali di poco valore» non deve essere interpretata nel senso che vi siano compresi le api e i conigli, vittime di una epizoozia menzionata nella legge, perchè in ambedue i casi si tratta normalmente di effettivi di un certo valore.

L'articolo 35 sta nella legge soprattutto in funzione della lotta contro la rabbia. Questa epizoozia può essere trasmessa da un animale all'uomo, cui cagiona la morte se la vaccinazione non è stata effettuata per tempo. La situazione nella Germania costituisce una minaccia per il nostro paese: infatti, dalla fine dell'ultima guerra mondiale, la cosiddetta «rabbia della selvaggina», proveniente dalla Germania dell'est, si è estesa in direzione sud ovest e, nel 1964, fu già diagnosticata nei distretti di Horb, Rottweil e Balingen (Foresta nera) a soli 60 km dalla frontiera svizzera. L'esperienza ha dimostrato che, in determinati casi, la sterminazione della selvaggina ordinata dall'autorità consegue un certo successo. Se si tratta ad esempio di volpi, il numero degli animali uccisi, qualora non fosse accoppiato un premio, non sarebbe abbastanza elevato da provocare una notevole diminuzione dell'effettivo nella regione, condizione indispensabile per arrestare la diffusione della epizoozia. Attualmente, si procede in Germania a grandi esperimenti, gassando le volpaie: tale procedimento suscita molte speranze di successo.

L'articolo 36, capoverso 3, conferisce ai Cantoni una maggiore latitudine nella determinazione delle indennità ai proprietari lesi per la perdita di animali: tuttavia, l'aliquota massima del 90 per cento del valore di stima non deve essere superata, se il Cantone intende fruire del sussidio federale. Consideriamo, come prima, giustificato di far sopportare ai proprietari una certa somma, variabile secondo la natura della epizoozia ma almeno del 10 per cento del valore di stima. Ciò consente di risvegliare in essi il proprio interesse alla prevenzione delle epizoozie e di suscitare la loro diligenza ove, contrariamente che per la tubercolosi e la brucellosi bovina, nessuna disposizione legale precisi la profilassi. D'altronde, i Cantoni possono applicare l'aliquota massima del 90 per cento quando l'influsso personale del

proprietario, applicante correttamente le disposizioni legali sulla prevenzione, è debole (tubercolosi e brucellosi bovina — postulati Kurzmeyer e Clavadetscher) o quando grandi danni insorgono improvvisamente (febbre aftosa). Il Cantone deve avere anche la possibilità di graduare le aliquote delle indennità da pagare per una sola e stessa epizoozia. Pensiamo soprattutto alla peste suina classica, per la quale sono indennizzati tanto i suini morti a causa della malattia quanto quelli macellati, infetti o sani. Riteniamo che i proprietari possono contribuire efficacemente alla profilassi di questa malattia, dedicando cura particolare all'acquisto, procedendo a separazioni e osservando attentamente gli animali per un certo tempo. Inoltre, è possibile, in generale, limitare le perdite annunciando senza indugio i primi sintomi.

Articolo 37. Le spese di lotta si riferiscono a una serie di provvedimenti consistenti soprattutto in esami e controlli di animali per scoprire eventuali malattie o in trattamenti profilattici e curativi ordinati dall'autorità. Vi si aggiungono esami diagnostici e una quantità d'interventi necessari per una efficace profilassi: fra questi, come sinora, gli interventi degli ispettori degli apiari e dei loro ausiliari.

Articolo 38. Il capoverso 1 regola i sussidi della Confederazione per le spese derivanti ai Cantoni dal risarcimento dei proprietari e dai provvedimenti di profilassi: sono previste aliquote uniformi che variano dal 30 al 50 per cento secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Attualmente, la Confederazione può assegnare un sussidio dal 40 al 50 per cento per le indennità pagate nel caso di perdita di animali: il limite inferiore deve essere abbassato in modo che la perequazione finanziaria fra i Cantoni possa svolgersi meglio. Tale modificazione, che non tocca i Cantoni finanziariamente deboli e che si ripercuote soprattutto sui Cantoni finanziariamente forti, entra in considerazione, eccettuate le misure contro la tubercolosi, soltanto per la perdita di animali, in quanto ai provvedimenti di lotta è già applicabile ora un'aliquota variante dal 30 al 50 per cento. Per la tubercolosi, la riduzione influisce anche sulle spese di lotta, che sinora danno diritto a un sussidio federale del 40-50 per cento.

Oggi più che mai, il centro di gravità di qualsiasi azione antiepipizootica risiede nella prevenzione, che cagiona la maggior parte delle spese di lotta, mentre la perdita di animali per macellazione o distruzione diminuisce. Di conseguenza, l'aumento dell'onere derivante dalla diminuzione del limite inferiore dei sussidi federali influirà poco sul singolo Cantone.

L'aliquota federale per le spese d'impianto dei bagni contro la rogna rimarrà immutata.

Capoverso 2. È opportuno che, di tanto in tanto, i veterinari ufficiali partecipino a corsi di perfezionamento, che li informino sui nuovi acquisti della scienza e della pratica nel settore della lotta statale contro le epizoozie: ne consegue parimente un miglior coordinamento e uniformità dei provvedimenti in tutto il paese. Gli ispettori del bestiame e gli ispettori degli apiari

devono, dapprima, essere formati, in corsi d'istruzione, sui compiti loro spettanti; secondo le circostanze, tali corsi potranno essere seguiti da altri di ripetizione, destinati anche a un orientamento sulle innovazioni. È necessario che le istruzioni impartite in questi corsi siano di una certa uniformità, nell'interesse della Confederazione: ciò giustifica la partecipazione della stessa alle spese cantonali.

L'articolo 39 autorizza la Confederazione a contribuire alle spese per la costruzione degli impianti di distruzione delle carogne. Distruggere le carogne e le carni confiscate sotterrando in appositi luoghi costituisce un procedimento molto insoddisfacente dal profilo della polizia delle epizoozie: esso incita viepiù gli interessati a contravvenire alle prescrizioni, gettando le carogne nei fiumi o nelle cave o deponendole semplicemente nelle foreste. Le carogne possono allora diventare un pericolo d'inquinamento delle acque, ma anche e soprattutto favorire la propagazione di epizoozie: Oggi, è, inoltre, difficile trovare i posti adatti per sotterrare le carogne e assumere il diligente personale necessario. La sola distruzione sicura e igienicamente ineccepibile è l'incinerazione o la utilizzazione industriale sotto forma di farina, che può essere usata come concime o come foraggio. L'inchiesta esperita dall'Ufficio veterinario federale in tutti i Cantoni, per conoscere il numero delle carogne che fu necessario distruggere, ha dato i risultati seguenti:

In 34 aziende d'incinerazione e di utilizzazione industriale annunciate all'Ufficio, sono state incinerate o utilizzate, nell'esercizio 1963, 8 300 tonnellate di carogne, carni confiscate e resti di macelleria. In proporzione al numero degli abitanti delle regioni considerate, si tratta di 4 kg per persona, ciò che dà 22 mila tonnellate per l'insieme della popolazione svizzera. Poiché il consumo della carne per abitante aumenta ogni anno, si può concludere, con una valutazione un po' larga, che le carogne di animali, le carni confiscate e i resti di macelleria rappresentano annualmente circa 8-10 kg per abitante. Reputiamo indispensabile l'aiuto finanziario della Confederazione, affinché tutte queste scorie siano distrutte in modo irreprensibile.

Nella determinazione dei sussidi, escluderemo dalle prestazioni federali le imprese che servono soltanto a scopi privati. Con il riconoscimento di un sussidio federale, sarà possibile ottenere una equa ripartizione regionale degli impianti in tutto il paese. Gli impianti di utilizzazione industriale avranno la precedenza. Essi presentano un apprezzabile vantaggio economico, producendo farine di carne e di sangue, che costituiscono un foraggio ricco di proteine e grassi di grande utilità nell'industria dei saponi. Il loro costo di costruzione è, tuttavia, più elevato di quello degli impianti di incinerazione, cioè degli impianti destinati alla distruzione pura e semplice delle materie. Secondo le esperienze compiute in Svizzera e all'estero, nemmeno l'esercizio di un impianto di utilizzazione può chiudersi con un guadagno: esso dovrebbe poter coprire le spese, in quanto sia di una certa grandezza, abbia una certa capacità e l'organizzazione sia razionale. La varietà geografica della

Svizzera agevolerà la costituzione di talune zone. Nelle regioni di montagna e in quelle poco accessibili, saranno mantenuti i posti di sotterramento; altre regioni saranno servite dagli impianti di incinerazione o, se le circostanze lo permettono, anche da impianti di utilizzazione industriale. Un coordinamento fra Comuni e Cantoni è necessario per poter procedere in modo semplice e poco oneroso e garantire un impiego sufficiente degli impianti. Nella assegnazione dei sussidi, il Consiglio federale dovrà presumibilmente delegare talune competenze al Dipartimento dell'economia pubblica o all'Ufficio veterinario, secondo l'importanza delle spese di costruzione.

Articolo 40. Di recente, per diverse specie animali, sono comparse, in rapporto con le aziende intensive, numerose malattie infettive di una certa importanza per l'economia pubblica, ma di natura tale da escludere che la polizia delle epizoozie possa assicurare una profilassi efficace. Enti sono, pertanto, sorti, su base privata o con l'aiuto dei poteri pubblici, allo scopo di risanare, per mezzo di procedimenti e metodi adeguati, le mandre colpite e di mantenere sane le altre. Questi «servizi d'igiene» aiutano i detentori di animali, dando loro consigli e assistenza, e fondano il loro lavoro essenzialmente su esami anatomico-patologici, batteriologici e sierologici. Se si vuole assicurare la loro efficacia, è avantutto necessario stabilire per tutto il paese le condizioni, che una mandra deve adempiere per essere dichiarata esente da malattie, e controllare l'esecuzione dei provvedimenti dal profilo della polizia delle epizoozie. È senz'altro concepibile l'istituzione di tali servizi per lottare contro talune malattie che possono colpire diverse specie animali, come per esempio i suini, i volatili e le api. L'interesse dell'economia pubblica domanda, pertanto, che la Confederazione abbia un diritto di sorveglianza e di gestione. Parimente, reputiamo che essa vi partecipi con talune prestazioni finanziarie, permanenti o temporanee. Se, nel funzionamento dei servizi d'igiene veterinaria, si costatasse che talune malattie infettive devono essere inserite nell'elenco dell'articolo 1, capoverso 1, si procederebbe conformemente al capoverso 2. A titolo sperimentale e senza impegno per il futuro, l'Ufficio veterinario ha partecipato finanziariamente al servizio d'igiene veterinaria per i suini, che fu istituito nel 1961 dalla federazione bernese degli allevatori di suini, in collaborazione con la direzione cantonale dell'agricoltura, e al quale erano affiliati, alla fine del 1963, 39 porcili di allevamento. Questo servizio d'igiene, organizzato secondo l'esempio svedese, ha già dato rallegranti risultati, cosicchè suscita l'interesse di un numero sempre maggiore di allevatori, anche fuori del Cantone di Berna. Il miglioramento della produzione, ottenuto con la diminuzione delle perdite risultanti dalla morte prematura degli animali, permette di evitare danni di molti milioni di franchi (10 milioni, secondo le attuali valutazioni).

Articolo 41. Spetta all'Ufficio veterinario di tenersi al corrente delle nuove scoperte effettuate dalla scienza e dalla ricerca nel settore delle epizoozie e della loro profilassi. Per i necessari esperimenti e analisi, esso deve spesso ricorrere a istituti delle facoltà di medicina veterinaria o a specialisti:

di conseguenza, un certo credito dovrà essere aperto per l'Ufficio veterinario nel conto di previsione. Pensiamo soprattutto alle ricerche concernenti la distomatosi e altre parasitosi, la cui importanza è cresciuta negli ultimi tempi.

Si può, tuttavia, anche prevedere che determinati compiti della lotta contro le epizoozie, ad esempio nel campo delle epizoozie dei pesci, debbano essere affidati a istituti idonei, perchè l'Ufficio veterinario non dispone del personale specializzato necessario per sorvegliare i provvedimenti di profilassi. In tal caso, l'articolo 41 consentirebbe di affidare talune funzioni a un istituto fuori dell'amministrazione federale. Ovviamente, esso renderà conto della sua attività all'Ufficio veterinario

L'articolo 42 legalizza una procedura, che è praticata da decenni e che ha dato buona prova, senza essere ancorata nella legge.

Articolo 43. Già il diritto vigente dà al Consiglio federale la possibilità di disporre che le indennità pagate dai Cantoni possano essere completate con prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame. Il Consiglio federale non ha mai usato di tale facoltà. L'articolo è, però, mantenuto e anzi è completato con le parole « e di altri istituti assicurativi pubblici e privati », perchè il valore di stima degli animali di prima qualità è così elevato che le prestazioni complete di casse d'assicurazione potrebbero appunto entrare in considerazione in casi particolari.

L'articolo 44 riprende la disposizione usuale in materia di rimborsi.

VI. Rimedi giuridici e disposizioni penali

Gli articoli 46 e 47 prevedono, rispetto al diritto vigente, un sensibile aumento delle multe non soltanto per tener conto del rinvio del denaro, ma anche per meglio considerare la gravità dei reati.

L'articolo 48 corrisponde all'ordinamento attuale. Gli altri articoli di questo capitolo non subiscono alcuna modificazione.

VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

L'articolo 52 conferisce nuovamente ai Cantoni l'esecuzione della legge, salvo al confine ove compete alla Confederazione.

Articolo 53. A più riprese, abbiamo constatato che, in singoli Cantoni, le basi legali per punire disciplinarmente un funzionario della polizia delle epizoozie sono insufficienti. In tali casi, le autorità cantonali avranno in futuro la possibilità di fondarsi sul diritto federale.

Articolo 55. Rinunciamo a mantenere il fondo federale delle epizoozie. Nel contempo, sopprimiamo la disposizione, secondo cui le spese causate alla Confederazione dalla legge devono essere coperte soltanto con il pro-

dotto delle tasse. Presentemente, le entrate provenienti dalle tasse sono favorevoli, ma le condizioni possono mutare per quanto concerne le entrate o per quanto concerne le uscite: allora sarà necessario ricorrere alla cassa federale per poter fronteggiare gli obblighi derivanti alla Confederazione dalla legge.

Per contro, il progetto prevede, come la legge attuale, che le entrate derivanti dalle tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l'esame di prodotti immunobiologici sono vincolate a un determinato scopo.

Come sinora, è il Consiglio federale che stabilirà l'importo delle tasse.

Gli altri articoli del capitolo contengono le disposizioni esecutive, finali e transitorie. Essi non comportano innovazioni essenziali. A proposito dell'articolo 58, capoverso 2, si impongono, tuttavia, alcune considerazioni. Secondo la legge vigente, i Cantoni sono autorizzati a emanare le loro disposizioni esecutive in via di ordinanza. A una siffatta facoltà, rinunciamo. I Cantoni saranno soltanto tenuti a conferire al Governo, nelle loro disposizioni esecutive alla legge federale, il potere di prendere direttamente i provvedimenti necessari nei casi urgenti. Inoltre, i Governi cantonali saranno autorizzati a decretare gli ordinamenti fino a quando il Cantone avrà emanato le disposizioni esecutive.

C. CONSIDERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

I

Considerando gli introiti e le spese dell'Ufficio veterinario durante gli ultimi dieci anni, si nota come la cassa federale abbia sopportato le eccedenze delle spese dal 1955 al 1959. Dal 1960, anno per anno, si è registrato un aumento delle entrate. Sebbene le tasse delle visite veterinarie al confine siano rimaste invariate per molti anni (anzi furono parzialmente ridotte), gli introiti crescono costantemente in questo settore per il continuo aumento del volume delle merci importate e in transito. Gli uffici doganali di Basilea occupano il primo posto, avendo riscosso tasse veterinarie per 4,6 milioni di franchi nel 1956, per 12 milioni nel 1963 e per 14,1 milioni lo scorso anno, cioè in media il 75-80 per cento delle entrate totali provenienti dall'attività dei veterinari di confine. Il numero di questi veterinari a impiego stabile è stato aumentato a Basilea da due a quattro negli ultimi dieci anni e l'assunzione di un quinto sembra solo questione di tempo. Circa le spese, c'è stata una diminuzione da quando la tubercolosi bovina (fine 1959) e l'aborto epizootico da bacillo di Bang (fine 1963) furono combattuti con successo.

La tavola 1 indica la parte delle quattro epizootie più importanti nella somma dei sussidi federali alle spese cantonali per la lotta contro le epizootie. L'afta epizootica costituisce, senza dubbio, il principale fattore d'incertezza, essendo costata 99.000 fr. nel 1955 e circa 2 milioni nel 1963. Le som-

me necessarie per la lotta contro la tubercolosi bovina e l'aborto epizootico da bacillo di Bang diminuiscono costantemente e diminuiranno ancora per molti anni, forse in misura un po' minore. Il rincaro è stato considerato, per quanto lo si può valutare, nel calcolo degli onorari dei veterinari e delle somme massime previste per la stima degli animali da abbattere. La peste suina non riveste grande importanza sul piano finanziario ma occorre rilevare che non è stata combattuta nella stessa misura da tutti i Cantoni.

La tavola 1 mostra, inoltre, come sono ripartiti i sussidi federali alle spese cantonali per la lotta contro le epizoozie fra le indennità pagate ai proprietari degli animali abbattuti e le spese generali di profilassi. La diminuzione delle spese per le indennità è evidente da quando la tubercolosi è stata debellata. La situazione muta soltanto negli anni in cui ha infierito in ampia misura l'affa epizootica (1961 e 1963). Le spese di profilassi sono rimaste sensibilmente uguali.

II

Quali probabili conseguenze finanziarie avrà per la Confederazione la nuova legge?

Fra le malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 1 a 18, una — l'affa epizootica — rappresenta una certa incognita. Grazie ai metodi di lotta sperimentati, essa può, tuttavia, essere tenuta sotto controllo in modo che le spese non superino, di regola, il milione e raggiungano solo eccezionalmente i 2-2,5 milioni. Si spera che i grandi sforzi intrapresi sul piano europeo e internazionale riescano a diminuire il pericolo dell'importazione del virus e a ridurre il numero dei focolai della malattia.

Come abbiamo già indicato nel capitolo I, la lotta contro la tubercolosi e l'aborto epizootico da bacillo di Bang (tavola 2) causerà, a titolo di indennità per perdita di animali, spese che diminuiranno facendosi più rari i casi di malattia; nei prossimi anni, la riduzione sarà di 200.000 e di 800.000 fr. Ricordiamo che la tubercolosi e la brucellosi sono ufficialmente inesistenti, quando la proporzione degli animali indenni in tutto il paese è del 99,5 per cento per la tubercolosi e del 99 per cento per la brucellosi. Non ci si può attendere una evoluzione simile per le spese di profilassi. Una loro riduzione potrà essere ottenuta solamente quando le circostanze permetteranno, per la tubercolosi, di prolungare l'intervallo di tempo fra gli esami di controllo e, per l'aborto epizootico, di limitare sensibilmente il numero degli esami del sangue; gli studi fatti a questo proposito fanno sperare che ciò sia attuabile nell'immediato futuro. I due provvedimenti permetteranno di diminuire le spese di profilassi di una somma totale calcolata a 500.000 fr., che scemerà in seguito all'aumento delle spese per le maggiori indennità ai veterinari di controllo e agli istituti di diagnosi. Data la costante riduzione del numero degli animali abbattuti a causa della brucellosi, l'attuazione dei postulati Kurzmeyer e Clavadetscher, che chiedono di considerare in tutto il

paese per il calcolo dei sussidi federali il 90 per cento del valore ufficiale di stima, causerà alla Confederazione una spesa di 100.000 fr. al massimo.

Ci si deve aspettare una spesa iniziale suppletiva di circa 100.000 franchi per la peste suina, che sarà oggetto di provvedimenti di profilassi più severi. Ma se lo scopo fosse raggiunto e i casi di malattia divenissero meno frequenti, il supplemento di spesa si annullerebbe in breve. La lotta intensiva contro le epizoozie dei volatili e delle api e l'ipodermosi eleverà le spese di circa 100.000 fr.

È difficile dare indicazioni definitive sulla somma delle spese cagionate alla Confederazione dalle malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 4, lettere *a* e *c*. Le spese a titolo di indennità per perdita di animali non saranno di certo, elevate, perchè si tratterà soprattutto di procedere a esami sierologici di diagnosi e di applicare altri provvedimenti generali di profilassi. I servizi competenti reputano sufficienti sussidi federali dell'ordine di 600.000 franchi.

Il previsto abbassamento dell'aliquota di certi sussidi avrebbe portato a un risparmio di circa 220.000 franchi nel 1963, quando il totale dei sussidi federali ai Cantoni fu di 6,6 milioni di fr.

Presentemente, esistono 38 bagni contro la rogna. La maggior parte è stata costruita con l'aiuto della Confederazione. I Cantoni ne prevedono ancora da 4 a 6; a tempo debito, si dovrà stabilire se essi rispondono a una urgente necessità. Allora, il bisogno sarà assai soddisfatto. Il sussidio federale medio per bagno varia, secondo la grandezza, da 2000 a 4000 fr. Non è quindi, il caso di prevedere, a questo scopo, un grave onere per la cassa federale.

III

Le maggiori nuove spese, cui va incontro la Confederazione, risulteranno precipuamente dalla sua partecipazione alle spese di costruzione di impianti per la distruzione delle carogne nel senso dell'articolo 39. Secondo l'inchiesta esperita dall'Ufficio veterinario, 9 impianti di utilizzazione industriale e 28 di incinerazione, pubblici o privati, erano in esercizio il 15 agosto 1964. Una giudiziosa pianificazione regionale e un uso razionale delle aziende esigeranno la costruzione di circa 6 impianti di utilizzazione e 40 impianti di incinerazione per soddisfare i bisogni del paese. Se si valuta a circa 200.000 franchi il costo di costruzione di un impianto medio d'incinerazione e a 4 milioni quello di un impianto di utilizzazione, risulta una somma totale di 32 milioni di franchi, che, secondo l'aliquota media di sussidio del 20 per cento, costituisce un onere di 6,4 milioni per la Confederazione. La somma si ripartirà su più anni e, al compimento del programma, non saranno necessarie altre spese.

IV

Non è possibile valutare esattamente quanto comporteranno alla Confederazione i sussidi per i servizi d'igiene veterinaria (art. 40), ma essi potranno essere facilmente controllati, perchè spetta al Consiglio federale di decidere se e, dato il caso, a quali condizioni e per quali spese i sussidi saranno concessi. Pensiamo avantutto che entrano in considerazione per un aiuto federale gli esami di laboratorio e un servizio consultivo veterinario. Il servizio d'igiene veterinario per i suini occupa ora il primo posto. È possibile che si debba istituire un tale servizio anche per i volatili e per le api. Con tutti e tre, la partecipazione della Confederazione sarà di circa 300.000 franchi.

D. FONDAMENTO COSTITUZIONALE

La presente legge si fonda sugli articoli 69 e 64 *bis* della Costituzione federale.

E. POSTULATI LIQUIDATI

Riteniamo che il presente disegno dia seguito ai postulati n. 8075 e n. 8440 del Consiglio nazionale (postulati Zeller e Kurzmeyer) e ai postulati n. 8497 e 8503 del Consiglio degli Stati (postulati Clavadetscher e Buri), che vi chiediamo di cancellare.

Visto l'esposto, abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del disegno allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 settembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Tschudi

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Tavola I

*Ricapitolazione dei sussidi federali alle spese cantonali per la lotta
contro le epizootie*

Anno	Indennità ai proprietari di animali	Spese di lotta	Totale	Febbre aftosa	Tubercolosi	Bang	Peste suina	Altre malattie
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1955	10 408 782	2 263 947	12 672 729	99 086	11 271 993	984 522	124 537	192 591
1956	12 206 406	2 763 318	14 969 724	1 454 110	11 373 190	1 891 677	62 781	187 966
1957	14 691 040	3 308 417	17 999 457	950 142	13 333 591	3 366 257	75 367	274 100
1958	9 612 387	3 383 423	12 995 810	878 532	8 251 110	3 564 467	84 360	217 341
1959	7 017 745	3 272 584	10 290 329	226 352	6 239 027	3 595 233	40 957	188 760
1960	3 270 460	3 332 226	6 602 686	784 312	2 304 509	3 276 650	26 435	210 780
1961	3 372 731	3 214 257	6 587 088	1 096 927	2 126 833	3 098 260	69 129	195 939
1962	3 062 274	3 244 444	6 306 718	978 433	1 821 667	3 038 630	155 684	312 304
1963	3 442 739	3 207 211	6 639 950	1 978 505	1 648 215	2 587 763	147 958	287 509
1964	1 628 769	3 226 454	4 855 223	594 116	1 589 673	2 322 448	34 836	314 150

Tavola 2

*Ricapitolazione dei sussidi federali per la lotta contro la tubercolosi bovina
e l'aborto epizootico da bacillo di Bang*

Tubercolosi bovina						Bang					
Anno	Numero degli animali eliminati	Indennità ai proprietari di animali	Ø per capo	Spese di lotta	Totale	Numero degli animali eliminati	Indennità ai proprietari di animali	Ø per capo	Spese di lotta	Totale	
		Fr.		Fr.	Fr.		Fr.		Fr.	Fr.	
1955	47 449	9 573 530.35	201.76	1 698 462.25	11 271 992.60	3 128	703 854.15	225.01	280 667.40	984 521.55	
1956	45 458	9 580 156.70	210.75	1 793 032.90	11 373 189.60	6 346	1 448 481.95	228.25	443 194.80	1 891 676.75	
1957	56 279	11 461 314.40	203.65	1 872 276.85	13 333 591.25	10 229	2 553 756.80	249.65	812 500.40	3 366 257.20	
1958	30 491	6 488 155.40	212.79	1 762 954.30	8 251 109.70	9 888	2 476 759.—	250.48	1 087 707.70	3 564 466.70	
1959	21 563	4 618 461.55	214.18	1 620 565.30	6 239 026.85	8 760	2 275 807.50	259.79	1 319 425.90	3 595 233.40	
1960	3 851	881 541.60	229.33	1 422 967.15	2 304 508.75	6 943	1 830 499.—	263.75	1 446 151.35	3 276 650.35	
1961	3 322	904 142.15	227.06	1 222 690.80	2 126 832.95	6 164	1 698 660.90	260.42	1 399 599.20	3 098 260.10	
1962	2 881	690 052.65	239.51	1 131 614.50	1 821 667.15	5 985	1 559 093.60	260.50	1 479 536.75	3 038 630.35	
1963	1 883	486 334.55	258.27	1 161 880.70	1 648 215.25	5 442	1 275 626.10	234.40	1 312 137.—	2 587 763.10	
1964	1 274	371 642.60	291.71	1 218 030.85	1 589 673.45	3 717	856 070.10	230.10	1 466 377.90	2 322 448.—	

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge sui provvedimenti di lotta contro le epizoozie (Del 3 settembre 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9298
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.09.1965
Date	
Data	
Seite	749-776
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 314

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.